



## **Titolo**

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI – RICORSO – NOTIFICA DEL RICORSO ALL'ORG  
CHE HA EMANATO L'ATTO – MANCATA NOTIFICA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

## **Descrizione**

Il ricorso avverso un provvedimento di svincolo, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CGS, deve essere tempestivamente notificato, entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento, anche all'organo che ha emanato l'atto che, perciò, costituisce parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della giustizia sportiva (CFA, SS.UU., n. 95/2022-2023). Il riferimento all'art. 109 NOIF è idoneo a fondare una distinta nozione di parti necessarie del giudizio. Infatti, l'art. 109 riguarda la fase amministrativa dello svincolo per inattività del calciatore, disciplinandone sia i presupposti sostanziali (l'inattività del calciatore) sia quelli procedurali. Quanto a questi ultimi, il comma 6 stabilisce che, nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sezione tesseramenti; inoltre, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari, possono investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sezione tesseramenti. La qualificazione di "parti" nel procedimento amministrativo su impulso dell'organo competente non preclude a quest'ultimo di essere considerato soggetto necessario della fase contenziosa successiva dinanzi al TFN.

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 125/CFA/2022-2023/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Tucciarelli

## **Riferimenti normativi**

art. 49, comma 4, CGS; art. 109 NOIF;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0125 CFA del 28 giugno 2023 (A.S.D. ATLETICO VESCOVIO RN/Sig. Andrea Levantini)**